REGOLAMENTO (CEE) N. 2411/73 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

relativo alle importazioni degli agrumi originari della Repubblica araba d'Egitto

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto, in appresso denominato l'«accordo», prevede all'articolo 6 dell'allegato I una riduzione tariffaria per le importazioni di taluni agrumi originari della Repubblica araba d'Egitto nella Comunità; che, durante il periodo d'applicazione dei prezzi di riferimento, questa riduzione è subordinata all'osservanza di un determinato prezzo sul mercato interno della Comunità; che l'attuazione di tale regime esige l'adozione di modalità d'applicazione;

considerando che il regime previsto deve inserirsi nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; che occorre pertanto tener conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2745/72 [2], nonché di quelle adottate in applicazione di detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le modalità d'applicazione del regime preferenziale previsto dall'articolo 6 dell'allegato I dell'accordo per i seguenti prodotti originari della Repubblica araba d'Egitto:

ex 08.02 A: arance fresche

ex 08.02 B: mandarini e mandarini satsuma freschi; clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi, freschi

ex 08.02 C: limoni freschi.

Articolo 2

1. Affinché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato I all'accordo, è necessario che i corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità nella fase importatore/grossista, o ricondotti a tale fase, tenendo conto dei coefficienti di adeguamento e al netto delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali — tali coefficienti e tasse sono quelli previsti per il calcolo del prezzo di entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 — restino, per un determinato prodotto, eventualmente equiparato alla categoria di qualità I in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3.

2. Per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, se i prezzi comunicati dagli Stati membri alla Commissione comprendono l'incidenza di tali tasse, l'ammontare da detrarre è calcolato dalla Commissione in modo da evitare gli eventuali inconvenienti derivanti dall'incidenza di queste tasse sui prezzi d'entrata, secondo le origini. In questo caso, nel calcolo è presa in considerazione un' incidenza media corrispondente alla media aritmetica tra l'incidenza minima e l'incidenza massima.

Le modalità d'applicazione del presente paragrafo sono determinate, se del caso, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

3. Sono rappresentativi ai sensi del paragrafo 1 i mercati della Comunità presi in considerazione per la rilevazione dei corsi sulla base dei quali è calcolato il prezzo d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 3

Il prezzo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è uguale al prezzo di riferimento in vigore nel periodo considerato, maggiorato dell'incidenza della tariffa doganale comune su detto prezzo e di un importo forfettario fissato a 1,2 unità di conto per 100 chilogrammi.

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 291 del 25. 12. 1972, pag. 147.

Articolo 4

Nel caso in cui, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per uno dei prodotti elencati all'articolo 1, i corsi di cui all' articolo 2, paragrafo 1, tenuto conto dei coefficienti di adeguamento e al netto delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, per 3 giorni consecutivi di mercato, inferiori al prezzo di cui all'articolo 3, al prodotto in questione è applicato il dazio della tariffa doganale comune in vigore alla data dell' importazione.

Tale regime resta in vigore fino al momento in cui, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, tali corsi rimangono, per 3 giorni consecutivi di mercato, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La Commissione segue regolarmente, in base ai corsi rilevati sui mercati rappresentativi della Comunità e comunicati dagli Stati membri, l'evoluzione dei prezzi e procede alle rilevazioni di cui all'articolo 4.

Le misure necessarie sono adottate secondo la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 1035/72 per l'applicazione delle tasse di compensazione agli ortofrutticoli.

Articolo 6

Restano applicabili gli articoli da 23 a 28 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e per la durata della sua applicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD